COMMISSIONE IV

DIFESA

15.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LELIO LAGORIO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, concernente il reclutamento dei carabinieri (2301) 2

Lagorio Lelio, *Presidente* 2, 3, 4, 5

Agrusti Michelangelo 5

Caccia Paolo Pietro 3

Galante Michele 4

Gasparotto Isaia 3, 4, 5

Gorgoni Gaetano, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 2, 3, 4, 5

Rebulla Luciano 3

Savio Gastone, *Relatore* 2, 3, 4

Votazione nominale:

Lagorio Lelio, *Presidente* 5

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente ispezione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (2840) 5

Lagorio Lelio, *Presidente* 5, 6

Galante Michele 6

Votazione nominale:

Lagorio Lelio, *Presidente* 6

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Senatori Saporito ed altri: Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito *(Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (2711) 6

Lagorio Lelio, *Presidente* 6, 7

Galante Michele 7

Gasparotto Isaia 7

Gorgoni Gaetano, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 7

Pellegatta Giovanni 7

Savio Gastone, *Relatore* 7

Votazione nominale:

Lagorio Lelio, *Presidente* 8

La seduta comincia alle 10,45.

MARIA TERESA CAPECCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, concernente il reclutamento dei carabinieri (2301).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, concernente il reclutamento dei carabinieri ».

Ricordo che nella seduta del 27 luglio scorso l'onorevole Agrusti e gli onorevoli Gasparotto e Mannino Antonino avevano presentato i seguenti identici emendamenti:

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: siano celibi o vedovi senza prole.
1. 1.

Agrusti.

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: siano celibi o vedovi senza prole.
1. 2.

Gasparotto, Mannino Antonino.

La seduta si era conclusa con la costituzione di un Comitato ristretto; cedo, pertanto, la parola al relatore affinché ci esponga l'esito dei lavori.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Poiché non è stato possibile raggiungere un accordo in seno al Comitato ristretto, si è ritenuto di proseguire l'esame del disegno di legge concernente il reclutamento dei carabinieri in sede di Commissione.

Per quel che riguarda gli emendamenti 1. 1 ed 1. 2, preannuncio il parere favorevole ed invito la Commissione ad approvare il provvedimento così modificato.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come ho già avuto modo di sottolineare nel corso della seduta del 27 luglio, la legge 19 maggio 1976, n. 322, prevede che i militari di truppa dell'arma possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale e, comunque, dopo aver compiuto il ventiseiesimo anno di età. Pertanto, nulla osta a che anche per i « riammittenti » il requisito sullo stato di celibe o di vedovo senza prole venga integrato con la seguente aggiunta: « qualora non abbia compiuto il ventiseiesimo anno di età », ciò al fine di evitare una disparità di trattamento tra tali soggetti e coloro che già prestano servizio nell'Arma. Il Governo è, pertanto, contrario agli emendamenti 1. 1 ed 1. 2.

PRESIDENTE. Il testo del disegno di legge fa riferimento a 28 anni di età e non a 26.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Infatti, ma in una seduta precedente si era raggiunto l'accordo di abbassare il limite di età a 26 anni qualora fosse rimasta inalterata la dizione: « celibi o vedovi senza prole ».

ISAIA GASPAROTTO. La soluzione proposta dal Governo rappresenta, a mio avviso, un peggioramento rispetto alla normativa esistente, in quanto nel testo sui vicebrigadieri esaminato nei giorni scorsi è prevista la possibilità di contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio; ciò significa che, se un giovane si arruola a 19 anni, già a 23 può sposarsi.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Poiché la legge n. 322 prevede la possibilità di contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale, ciò può avvenire già a 22 anni; il Governo propone l'integrazione « qualora non abbia compiuto il ventiseiesimo anno di età », dato che in quel caso si può comunque contrarre matrimonio.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Quindi, fino al ventiseiesimo anno di età viene richiesto il requisito concernente lo stato civile.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non è possibile prevedere un regime diverso per soggetti che si trovano nella medesima situazione.

LUCIANO REBULLA. Anch'io ritengo che non sia possibile prevedere due trattamenti diversi.

PAOLO PIETRO CACCIA. Signor presidente, che cosa accadrebbe nel caso in cui un carabiniere contraesse matrimonio all'età di venti anni e dopo due anni divorziasse ? Dovrebbe attendere il ventiseiesimo anno di età ?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La legge del 1976 prevede questo !

ISAIA GASPAROTTO. Signor presidente, sul provvedimento in esame si è già discusso; la maggioranza e il Governo hanno espresso le proprie posizioni; ritengo giunto il momento di procedere alla votazione.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario sugli identici emendamenti Agrusti 1. 1 e Gasparotto e Mannino Antonino 1. 2, ravvisando l'opportunità di mantenere l'inciso: « siano celibi o vedovi senza prole ».

GASTONE SAVIO, *Relatore*. La formulazione suggerita dal Governo porta ad una disomogeneità normativa rispetto a quanto la nostra Commissione ha recentemente discusso ed approvato in linea di principio in occasione dell'esame del provvedimento sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Ritengo che si potrebbe addivenire ad una soluzione di mediazione portando il limite di età proposto dal Governo dal ventiseiesimo al ventiquattresimo anno, in sintonia con la normativa prevista per i brigadieri.

ISAIA GASPAROTTO. A mio avviso, la soluzione proposta dal Governo non può essere accolta. Può accadere, infatti, che un ragazzo, arruolatosi all'età di 18 anni, dopo quattro anni – allo scadere del primo anno della rafferma triennale – si trovi nella condizione di contrarre matrimonio.

Propongo, quindi, che la Commissione non disciplini questa norma nel dettaglio.

LUCIANO REBULLA. Onorevole Gasparotto, la norma prevista dal provvedimento relativo ai brigadieri prevede un limite di età per quanto concerne la possibilità di contrarre matrimonio, mentre il disegno di legge in esame disciplina il reclutamento dei carabinieri.

Signor presidente, per individuare una formulazione della norma che raccolga le esigenze e le ragioni prospettate dai colleghi, chiedo una breve sospensione della seduta.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non intende ostacolare l'ulteriore *iter* del provvedi-

mento proponendo emendamenti, ma desidera evitare disparità di trattamento tra soggetti che si trovano nella medesima situazione. Se fosse soppresso l'inciso: « siano celibi o vedovi senza prole », potrebbe addirittura accadere che coloro che prestano servizio verrebbero trattati peggio di coloro che, lasciata l'Arma, verrebbero successivamente riammessi.

ISAIA GASPAROTTO. Esiste comunque un orario di servizio !

MICHELE GALANTE. Non è possibile richiamare per analogia leggi non pertinenti al nostro caso. La nostra Commissione è chiamata a deliberare circa le condizioni di riammissibilità in servizio di coloro che per varie ragioni lo hanno lasciato.

Lo spirito degli emendamenti presentati dai colleghi del mio gruppo e della maggioranza, mira proprio ad eliminare una disparità di fatto fra chi a 23 anni, dopo quattro anni di servizio, può contrarre matrimonio – continuando, quindi, a prestare la propria opera all'interno dell'Arma – e colui che a 23 anni, per aver contratto matrimonio dopo aver lasciato i carabinieri, non può essere richiamato in servizio. Questo è il punto fondamentale. È necessario eliminare la disparità di trattamento tra chi ha dovuto interrompere il servizio per varie ragioni, e chi invece non ha avuto tale necessità.

PRESIDENTE. In base alla richiesta formulata dall'onorevole Rebulla, sospendo la seduta per un'ora, al fine di consentire una pausa di riflessione.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 12.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, dopo le parole: senza prole, *aggiungere le seguenti:* , qualora non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

1. 3.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Attraverso l'emendamento 1. 3, si uniforma la presente disciplina a quella contenuta nella proposta di legge Giacometti ed altri sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

ISAIA GASPAROTTO. Siamo contrari all'emendamento 1. 3, poiché propone una formulazione peggiorativa rispetto a quella contenuta nella proposta di legge senatori Giacometti ed altri. Se l'emendamento venisse approvato, un giovane potrebbe venire riammesso in servizio, dopo aver trascorso il periodo di leva, a diciannove anni, per cui dovrebbe attendere sei anni per potersi sposare; ricordo che, viceversa, l'articolo 17 della proposta di legge senatori Giacometti ed altri recita: « I carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i vicebrigadieri ed i brigadieri possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio ».

GASTONE SAVIO, *Relatore.* Se un giovane compie il servizio militare a diciannove anni, per potersi sposare, dovendo trascorrere quattro anni di servizio, dovrebbe attendere di aver compiuto il ventitreesimo o il ventiquattresimo anno di età.

PRESIDENTE. Dunque, in nessun caso si può fare riferimento al venticinquesimo anno di età.

ISAIA GASPAROTTO. Bisogna calcolare il periodo corrispondente a quattro anni di servizio, periodo che è stato ridotto rispetto a quello previsto nella legislazione precedente; ricordo, tra l'altro, che durante l'esame della proposta di legge senatori Giacometti ed altri ho proposto un'ulteriore riduzione a due anni, sostenendo che la regola del celibato è ampiamente superata !

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio osservare come il comma 2 dell'articolo 17 della proposta di legge senatori Giacometti ed altri reciti: « La disposizione del comma 1 non si applica a coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età ».

MICHELANGELO AGRUSTI. Quella disposizione rafforza la nostra tesi ! In ogni caso, preannuncio la presentazione di un emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Agrusti ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, dopo le parole: senza prole, *aggiungere le seguenti:* , qualora non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età.
1. 4.

ISAIA GASPAROTTO. Ritiriamo l'emendamento 1. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 3.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Agrusti 1. 4.
(È approvato).

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, concernente il reclutamento dei carabinieri » (2301):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 26
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Agrusti, Alberini, Artese, Bonetti, Caccia, Capecchi, Ciccardini, Costa Alessandro, Dutto, Ferrandi, Galante, Gangi, Gasparotto, Grillo, Lagorio, La Valle, Mannino Antonino, Meleleo, Mombelli, Nappi, Pellegatta, Rebulla, Salvoldi, Savio, Tassone, Zamberletti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° giugno 1988.

Ricordo che nella seduta del 14 luglio 1988 si era conclusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che, rispettivamente in data 27 e 26 luglio 1988, le Commissioni V e XI hanno espresso parere favorevole al disegno di legge.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge, al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

1. Il termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, per la presentazione delle domande concernenti l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, è riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MICHELE GALANTE. Annuncio a nome del gruppo comunista il voto favorevole a questo disegno di legge, il quale sana una situazione discriminante che si era venuta a determinare tra graduati, militari di truppa da un lato e alti ufficiali dall'altro dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia. La riapertura del termine stabilito dalla legge 24 gennaio 1986, n. 17, infatti, consente a tutti di essere inseriti in questo ruolo d'onore. Osservo, inoltre, che il provvedimento non comporta oneri finanziari, per cui merita di essere approvato.

Infine, mi permetto di far osservare al rappresentante del Governo come si renda necessario un riordino della materia relativa alle onorificienze attraverso la predisposizione di un provvedimento più organico.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa le votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia » *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (2840):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 26
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Agrusti, Alberini, Artese, Bonetti, Caccia, Capecchi, Ciccardini, Costa Alessandro, Dutto, Ferrandi, Galante, Gangi, Gasparotto, Grillo, Lagorio, La Valle, Mannino Antonino, Meleleo, Mombelli, Nappi, Pellegatta, Rebulla, Salvoldi, Savio, Tassone, Zamberletti.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Sapórito ed altri: Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2711).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Saporito ed altri: « Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 maggio 1988.

Ricordo che nella seduta del 20 luglio scorso si era conclusa la discussione sulle linee generali; nella seduta del 27 luglio, inoltre, era stato approvato l'articolo 1 e gli onorevoli Gasparotto e Mannino Antonino e l'onorevole Pellegatta avevano presentato all'articolo 2 i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 1, dopo la parola: difesa, *aggiungere le seguenti:* , su proposta del COCER.
2. 1.

All'articolo 2, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: Il Consiglio dura in carica cinque anni.
2. 2.

Tali emendamenti sono stati sottoposti alle competenti Commissioni per il prescritto parere; la Commissione lavoro, in particolare, ha espresso parere favorevole all'emendamento Pellegatta 2. 2, a condizione che la durata in carica del Consiglio sia ridotta a quattro anni per uniformarla a quella di fondi analoghi.

GIOVANNI PELLEGATTA. Accolgo il parere della Commissione lavoro e riformulo l'emendamento in tal senso.

GASTONE SAVIO, *Relatore.* Sono contrario ad entrambi gli emendamenti.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Anche il Governo è contrario agli emendamenti.

ISAIA GASPAROTTO. Mi sorprende che relatore e Governo abbiano espresso parere contrario all'emendamento presentato dal gruppo comunista. Il Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito ha un consiglio di amministrazione composto di sette membri, sei dei quali nominati direttamente dal ministro della difesa ed uno dal ministro del tesoro. Il nostro emendamento prevede che le nomine del ministro della difesa avvengano su proposta del COCER. Si tratta di una condizione essenziale che tende a garantire almeno un ruolo propositivo, se non decisionale, a questo organismo centrale di rappresentanza. Il rifiuto di tale modifica rappresenta una chiusura inattesa, anche in considerazione del fatto che prima il Senato e poi la Camera hanno respinto un decreto che riguardava l'avanzamento degli ufficiali perché non era stato preventivamente sentito il parere del COCER. Se tale organismo è chiamato a fornire il proprio contributo su una materia così rilevante, appare contraddittorio che esso non sia tenuto ad esprimersi riguardo a un problema come quello delle nomine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gasparotto e Mannino Antonino 2. 1.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pellegatta 2. 2, come modificato in base al parere espresso dalla Commissione lavoro.
(È respinto).

MICHELE GALANTE. A nome del gruppo comunista annuncio il voto contrario all'articolo 2 del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.
(È approvato).

Poiché agli articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

1. Sono esclusi dall'iscrizione d'ufficio al Fondo gli appuntati ed i militari di truppa che cesseranno dal servizio per limiti di età prima del compimento del sesto anno successivo e quello dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi possono però essere iscritti al Fondo a

domanda; in tale caso, all'atto del collocamento a riposo, saranno restituiti loro i contributi versati, insieme con gli interessi legali maturati.

(È approvato).

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Saporito ed altri: « Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito » *(Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (2711):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 26
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Agrusti, Alberini, Artese, Bonetti, Caccia, Capecchi, Ciccardini, Costa Alessandro, Dutto, Ferrandi, Galante, Gangi, Gasparotto, Grillo, Lagorio, La Valle, Mannino Antonino, Meleleo, Mombelli, Nappi, Pellegatta, Rebulla, Salvoldi, Savio, Tassone, Zamberletti.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO